



La Corte europea invalida la direttiva sui dati del traffico, ma in pratica non cambia nulla

Cancellata la Data Retention, non gli obblighi per gli operatori

La sentenza 8 aprile 2014 della Corte di giustizia europea ha dichiarato invalida la direttiva 2006/24/EC (nota come Data-Retention Directive, DRD), privando di fondamento l'obbligo giuridico, per gli operatori di telecomunicazioni, di conservare i dati di traffico telematico perché potessero essere messi a disposizione delle autorità inquirenti e delle forze di polizia. Questo non significa che automaticamente gli operatori dei singoli paesi che - come l'Italia - avevano recepito la direttiva possono smettere di conservare queste informazioni. L'abolizione della direttiva da parte della sentenza non ha cambiato di una virgola la situazione locale e dunque i nostri dati continueranno a giacere (più o meno) protetti nei data centre di ISP e operatori.

In generale, prima dell'entrata in vigore della DRD, gli operatori non erano obbligati a conservare dati di traffico e dunque, a meno che non ne avessero bisogno per gestire controversie legali o rispettare obblighi normativi, avrebbero potuto cancellarli senza problemi. Il che significava mettere le autorità inquirenti in difficoltà perché spesso la necessità di accedere a IP, sessioni di collegamento, si manifestava oltre il periodo nel quale i provider potevano avere necessità di conservare le informazioni. La richiesta

di consegna di dati di traffico era esposta ad un alto rischio di risposta negativa. Per risolvere questo problema venne emanata la DRD, ma le direttive comunitarie indicano gli obiettivi da raggiungere senza entrare nel merito delle particolarità giuridiche dei singoli Stati. Ognuno di questi avrebbe dovuto emanare normative interne coerenti con la legge europea. In Italia, questo obiettivo è stato raggiunto con l'inserimento nel Codice dei dati personali una serie di norme che imponevano la data-retention.

Sia la DRD, sia il recepimento italiano erano stati, all'epoca, contestati dalle associazioni per la tutela dei diritti civili online, che avevano denunciato l'eccessiva intrusività nella vita privata dei cittadini da parte dello Stato. Ma "in nome della lotta al terrorismo" queste preoccupazioni vennero liquidate, fino a quando la Corte di giustizia europea, dovendo affrontare la causa promossa da Digital Rights Ireland contro l'Irlanda, ha deciso che le preoccupazioni manifestate erano fondate. La direttiva era vaga, generica e come tale pericolosa per i diritti e doveva essere invalidata.

La notizia è stata accolta con soddisfazione dai civil-rights activist, ma la decisione della Corte non ha cambiato

di una virgola la situazione, perché i giudici europei hanno riconosciuto che la data-retention in quanto tale è compatibile con la principale direttiva comunitaria in materia di protezione di dati personali (la 95/46/EC), e che i problemi della DRD erano limitati al modo in cui era stata regolata l'attività di conservazione e accesso ai dati di traffico. Una futura revisione normativa a livello comunitario potrà imporre, come obbligo generale, quello di conservare i dati degli utenti di servizi internet. Le preoccupazioni espresse in vari ambiti dalle forze di polizia di tutta Europa di non poter più continuare a svolgere indagini non sono fondate, anche se il problema creato dalla sentenza non riguarda tanto le investigazioni, quanto i processi penali pendenti e quelli conclusi definitivamente. Partiamo da un punto fermo: gli operatori di telecomunicazioni e gli ISP sono obbligati a rispettare la legge locale anche se il presupposto comunitario non è più valido. La cosa è paradossale ma le norme nazionali rimangono in vigore a meno che lo Stato membro non le modifichi o un giudice le dichiari inapplicabili perché non rispettano i principi enunciati nella sentenza europea. Questo comporta il rischio di riaprire processi penali chiusi, per verificare se senza l'uso dei dati di traffico si sarebbe comunque arrivati a una condanna, e di allungare la durata dei processi fino alle prescrizioni.

Ci sono considerazioni collaterali, per quanto riguarda l'Italia, sul ruolo che il Garante per la protezione dei dati personali ha avuto in questa vicenda. Che la DRD fosse una minaccia per i diritti delle persone, come ha confermato la Corte europea, era noto. Che si potesse e dovesse intervenire a livello politico e giudiziario era altrettanto evidente. Perché, in Italia, questo non è accaduto?